



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 291 DEL 25-06-2021
Determinazione del Responsabile dell'AREA II n. 154 del 25-06-2021

OGGETTO	ULTERIORE MODIFICA ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.220 DEL 18/05/2021 AVENTE AD OGGETTO:RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2020 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, D.LGS. 118/2011
----------------	--

VISTO il D.Lgs.23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 che ha modificato e integrato il predetto D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs.n.267/2000 che testualmente recita:

"3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

VISTO l'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011, che testualmente recita;

"4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

PRESO ATTO che in base al Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, Comune di Villalba (CL) D.D. 291/2021

Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

DATO ATTO CHE detta ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

CONSIDERATO CHE con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione;

DATO ATTO che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre 2020;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, la Giunta Comunale, con la deliberazione citata al punto precedente, per i fini di cui all'oggetto, procede come segue:

- 1) provvede preliminarmente a verificare il permanere delle condizioni di esigibilità previste in sede di riaccertamento straordinario dei residui, operato in sede di prima applicazione dei principi di cui al D.Lgs. n.118/2011, al fine di apportare, eventualmente, le correlate variazioni di esigibilità o lo stralcio, parziale o totale, delle singole posizioni;
- 2) verifica della fondatezza giuridica dei crediti e dei debiti accertati e impegnati sulla competenza dell'esercizio 2020 e della loro esigibilità alla data del 31.12.2020 e, in caso di accertamento negativo, alla loro reimputazione;
- 3) con riferimento alle operazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) del predetto esercizio 2020, si procede alla Variazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte spesa e degli stanziamenti correlati, di entrata e di spesa;
- 4) nel bilancio di previsione finanziario 2021/2023, annualità 2021, si incrementa il Fondo Pluriennale iscritto tra le Entrate, per un importo pari all'incremento del Fondo Pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio 2020 precedente, tra le Spese. Nello stesso bilancio 2021/2023, cui la spesa e/o l'entrata è reimputata, si incrementano o si iscrivono gli Stanziamenti di spesa e/o di entrata necessari per la reimputazione degli impegni e degli accertamenti (Elenco Variazioni di Entrata/Spesa al Bilancio di Previsione 2021);

Sulla base delle predette regole la costituzione, o l'incremento, del Fondo P.V. è esclusa solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate allo stesso Programma e di pari importo;

DATO ATTO che il Capo Area II Finanziaria e Personale ha richiesto ai Capi Area di procedere al riaccertamento ordinario dei residui ed ha trasmesso l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del

08 Marzo 2021 estratti dalla procedura informatica di gestione della contabilità, ai fini del loro riaccertamento di cui all'art. 228 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi di competenza dell'Area II Finanziaria e Personale allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, per cui si è proceduto al riaccertamento ordinario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che per un refuso di stampa occorre modificare gli importi riportati nel dispositivo della Determina dirigenziale n.220/2021 così come già modificata dalla n. 225/2021;

RITENUTO, pertanto, di dover individuare, con provvedimento formale, le risultanze dell'attività di riaccertamento ordinario al fine di consentire alla Giunta Municipale di avere la visione dettagliata delle risultanze della predetta attività che devono formare oggetto di specifica deliberazione;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 nel testo vigente modificato dal D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2015;
- il principio contabile della competenza finanziaria, Allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

DETERMINA

1. **MODIFICARE** la Determina Dirigenziale n.220 /2021 così come già modificata dalla Determina dirigenziale 225/2021 avente ad oggetto " modifica Determinazione dirigenziale n.220 del 18 maggio 2021 -RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2020 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, D.LGS. 118/2011;

2. **DARE ATTO CHE**, relativamente all'Area II:

- sono stati eliminati residui attivi per un totale complessivo di € 0 in assenza di obbligazioni perfezionate;
- sono stati eliminati residui passivi per un totale complessivo di € 14.682,75 in assenza di obbligazioni perfezionate;
- sono stati eliminati impegni a competenza (economie) per un totale complessivo di € 43.208,28. in assenza di obbligazioni perfezionate
- sono stati mantenuti residui attivi per un totale complessivo di € 377.284,35 in presenza di obbligazioni perfezionate;
- sono stati mantenuti residui passivi per un totale complessivo di € 141.276,15 in presenza di obbligazioni perfezionate;
- sono stati reimputati residui passivi in presenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili e pagabili in esercizi successivi al 2020 € 2.500;

3. **DARE ATTO**, altresì, che sono state mantenute a residuo unicamente le somme per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultavano esigibili alla data del 31.12.2020.

Villalba, 25-06-2021

Il Responsabile dell'AREA II
F.to DOTT. IVAN PACI